



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTE DELL'OIV

(codice identificativo ISTAT_OIV_2024)

Visto il D.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 recante “*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni*”;

Visto il DPR 7 settembre 2010 n. 166, concernente il “*Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica*”;

Visto lo Statuto dell'Istat approvato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento del personale dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXV nella seduta del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, e, in particolare, l'art. 12, comma 2, in base al quale l'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Istituto nazionale di statistica, ha natura collegiale ed è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio tra gli iscritti all'elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, di cui all'articolo 14 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, esterni all'amministrazione interessata, previa procedura selettiva pubblica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante la “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;

Visto l'art. 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i., come modificato e integrato dall'art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74, che disciplina la composizione e i compiti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV);

Visto, altresì, l'art. 14 bis del medesimo D.Lgs. n. 150/2009, introdotto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2017, che prevede la durata e i requisiti dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Visto il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante il “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell’Organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023, relativo alla istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, che prevede l’iscrizione all’elenco di cui sopra, quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dei suddetti componenti, e gli artt. 7 e 8 concernenti nomina e durata, compreso il rispetto dell’equilibrio di genere, fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate, nonché i limiti relativi all’appartenenza a più OIV;

Vista la deliberazione n. CDXXXIX del Consiglio dell’Istituto del 28 luglio 2017 con la quale è stato fissato in € 15.000,00 il compenso da corrispondere al Presidente e in € 10.000,00 il compenso da corrispondere a ciascun componente dell’OIV;

Considerato che in data 15 aprile 2024 scadrà l’incarico di uno dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell’Istat e in data 17 giugno 2024 scadrà l’incarico del Presidente;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una nuova nomina del Presidente e di un componente per la durata di tre anni, mediante procedura comparativa a seguito di avviso pubblicato sul Portale unico del Reclutamento InPA, sul Portale della Performance, nonché sul sito istituzionale dell’Istat;

Vista la deliberazione n. DOP/356/2022 del 28 aprile 2022, con la quale è stato rinnovato al dott. Michele Camisasca l’incarico di Direttore Generale dell’Istat, per un triennio a decorrere dal 1° maggio 2022.

DELIBERA

Art. 1

Procedura di valutazione comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento dell’incarico di Presidente e di un componente dell’OIV

1. E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli ed eventuale colloquio (**codice identificativo ISTAT_OIV_2024**), per l’individuazione del Presidente e di un componente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e secondo le modalità di cui al D.M. del 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023.
2. Per l’incarico di **Presidente dell’OIV** è richiesta l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance nella **fascia professionale n. 3**



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

prevista dall'art. 5 del D.M. del 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023.

3. Per l'incarico di **componente dell'OIV** è richiesta l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance nella **fascia professionale n. 1, 2 o 3**, prevista dall'art. 5 del D.M. del 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023.

4. Nell'ambito delle candidature valutate saranno individuati i due candidati ritenuti maggiormente idonei e tra questi il soggetto a cui conferire l'incarico di Presidente dell'OIV e quello a cui conferire l'incarico di componente.

Art. 2

Requisiti

1. Potranno presentare la propria candidatura esclusivamente i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 3 del D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023.

Art. 3

Conflitto di interessi e cause ostative

1. Non possono essere nominati coloro che:

1. siano dipendenti dell'Istituto nazionale di statistica;
2. rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche e abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
3. si trovino, nei confronti dell'Istituto, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
4. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Istituto;
5. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Istituto;
6. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio presso l'Istituto o con i componenti degli organi di indirizzo politico dell'Istituto;
7. siano revisori dei conti presso l'Istituto.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione alla procedura può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al "Portale unico del Reclutamento InPA" del Dipartimento della funzione



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

pubblica (<https://www.inpa.gov.it>), a partire dal giorno 1° febbraio 2024 e fino al giorno 14 febbraio 2024.

2. Una volta effettuato l'accesso al Portale InPA e la registrazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature), i candidati possono inserire le proprie informazioni, gli allegati richiesti dall'avviso e inviare la propria candidatura.

3. Non appena trasmessa la domanda, il sistema invierà automaticamente una e-mail di conferma dell'avvenuta candidatura all'indirizzo fornito al momento della registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato .pdf, valevole come ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, che i partecipanti dovranno aver cura di conservare.

4. Entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà possibile modificare la candidatura inoltrata con una nuova. In caso di più invii, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti definitivamente revocate e prive d'effetto.

Non verranno prese in considerazione eventuali integrazioni della domanda inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

5. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;

c) il luogo di residenza;

d) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale chiedere che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione e il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione di un indirizzo PEC, il candidato che indichi esclusivamente un indirizzo di posta elettronica ordinaria riceverà le comunicazioni relative al concorso presso tale indirizzo e la responsabilità per la mancata ricezione sarà a carico esclusivo del medesimo. È fatto obbligo ai candidati di comunicare ogni variazione di tali recapiti. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, causati da inesatta o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di eventuali modifiche intervenute rispetto a quanto comunicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

e) di non essere dipendente dell'Istituto nazionale di statistica;

f) di essere a conoscenza dei limiti previsti dall'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023;

g) di essere iscritto nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance da almeno sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 3 del D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023;



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

h) la fascia professionale di iscrizione nell'Elenco nazionale degli OIV, in linea con quanto previsto dall'art. 5 del D.M. del 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023.

6. Per mezzo del Portale InPA, attraverso la sezione "Allegati" alla domanda di partecipazione alla procedura, i candidati dovranno trasmettere:

a) copia in formato .pdf del proprio **curriculum vitae aggiornato**.

In particolare dal curriculum vitae dovranno risultare gli incarichi di Presidente/componente di OIV o di Nucleo di valutazione, precedenti e in corso di svolgimento, nonché la data di inizio e di cessazione di tali incarichi;

b) **sintetica relazione di accompagnamento** al curriculum, in formato .pdf, illustrativa delle competenze ed esperienze ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere e descrittiva di azioni e obiettivi che il candidato ritenga importanti per svolgere in modo efficace il ruolo di Presidente/componente dell'OIV presso l'Istat;

7. L'iscrizione al Portale unico del reclutamento InPA comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

8. Tutto quanto dichiarato nella domanda presentata sul Portale unico del reclutamento InPA costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la quale i candidati assumono la piena responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità di atti comportano la decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000 nonché responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

9. Eventuali informazioni potranno essere richieste alla casella di posta elettronica **selezioni.rcd@istat.it** del Servizio Reclutamento, Contenzioso e Procedimenti disciplinari (RCD).

Art. 5

Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita, sulla base del curriculum e della relazione di cui all'art. 4, comma 6, lett. a) e b).
2. Coloro che risulteranno maggiormente qualificati potranno essere invitati a un colloquio.
3. Al termine della procedura saranno individuati i due candidati ritenuti maggiormente idonei e tra questi il candidato a cui conferire l'incarico di Presidente dell'OIV e quello a cui conferire l'incarico di componente.

Art. 6

Conferimento dell'incarico

1. Il Consiglio dell'Istituto procederà alla nomina del Presidente e del Componente dell'OIV all'esito della procedura di valutazione.



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

2. I provvedimenti di conferimento dell'incarico, i curricula e i compensi saranno pubblicati sul sito dell'Istat (www.istat.it).

Art. 7

Durata dell'incarico, rinnovo e cessazione

1. Il mandato del Presidente e del componente dell'OIV ha durata triennale, in coerenza con il termine di validità dell'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance e con la procedura di rinnovo che ciascuno dei membri dell'OIV, avrà cura di sottomettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023.
2. L'incarico è rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica, secondo quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

Art. 8

Compenso

1. Il compenso annuo per lo svolgimento dell'incarico è determinato nella misura di € 15.000,00 lordi, per il Presidente e € 10.000,00 lordi, per il componente.

Art. 9

Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

1. Per i limiti relativi all'appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione, si rinvia all'art. 8, del D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023.

Art. 10

Norma di salvaguardia

1. In caso di pubblicazione da parte del Dipartimento di Funzione pubblica di un avviso di problemi tecnici sulla piattaforma InPA riscontrati dalla stessa durante la fase di presentazione delle candidature, l'Istituto prorogherà il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, secondo quanto indicato nel suddetto avviso.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Istat è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al conferimento dell'incarico di Presidente e componente dell'OIV dell'Istat e avverrà a cura delle persone a ciò espressamente preposte e autorizzate, ivi compresa la



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. I dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi esclusivamente in adempimento ad un obbligo di legge. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata fornitura può precludere tale verifica.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat, con sede in Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Istat - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma, email: responsabileprotezionedati@istat.it.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Servizio RCD (servizio.rcd@istat.it). I candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal citato Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 77 e dall'art. 79 del Regolamento stesso.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese ai candidati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12

Accesso agli atti della selezione

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura comparativa è differito fino alla conclusione della stessa.

Art. 13

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Peia, del Servizio Reclutamento, contenzioso e procedimenti disciplinari (RCD) della Direzione centrale risorse umane, Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma, email: selezioni.rcd@istat.it.

Art. 14

Pubblicazione

1. Il presente avviso, finalizzato al conferimento dell'incarico di Presidente e componente dell'OIV dell'Istituto nazionale di statistica, è reso pubblico sul Portale unico del Reclutamento InPA (link: <https://www.inpa.gov.it>), sul Portale della Performance (link: <https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa>), nonché sul sito istituzionale dell'Istat (link: <http://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/collaborazioni>).

2. L'Istat si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Art. 15

Annullamento e sostituzione

1. La presente deliberazione annulla e sostituisce la deliberazione n. DOP/ 71/2024 del 24 gennaio 2024.

Il Direttore Generale